

ALIQUOTE IMU ANNO 2013

Il Comune di Castenaso con deliberazione CC n. 16 del **28/02/2013** (approvazione del Bilancio di previsione 2013) ha confermato le aliquote IMU approvate per l'anno 2012.

1	aliquota 0,4 per cento (4 per mille)	A	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.
		B	Al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, ai sensi dell'art. 12 quinquies del D. L. 16/2012 così come convertito dalla L. n. 44 del 26/04/2012, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. SOGGETTO PASSIVO I.M.U. è il coniuge assegnatario , indipendentemente dal fatto che la proprietà dell'immobile sia del coniuge separato
		C	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
		D	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non

			residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
1 BIS	aliquota 0,4 per cento (4 per mille)	A	Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
		B	Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (ACER)
2	aliquota 0,2 per cento (2 per mille)		Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
3	aliquota 0,86 per cento (8,6 per mille)	A	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze annesse locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98.
		B	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze annesse concesse dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche.
		C	Per le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenza dell'abitazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011.
4	aliquota 1,06 per cento (10,6 per mille)	A	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) tenuta a disposizione intendendosi per tale quella arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto,

		stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
		B Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) non locata, intendendosi per tale quella non arredata e non idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto, non locata con contratto registrato e non data in comodato a terzi.
		C Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) ceduta in comodato a soggetti diversi da quelli previsti nel punto 3 lettera B) e relative pertinenze annesse e specificatamente indicate nel contratto
		D Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) concessa in locazione a canone libero e relative pertinenze annesse e specificatamente indicate nel contratto
5	aliquota 0,76 per cento (7,6 per mille)	Per tutti gli immobili che non sono rientrati nelle precedenti fattispecie

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL TITOLARE DEI FABBRICATI DI CATEGORIA A1, A8 E A9, PER I QUALI NON È PREVISTA LA SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di imposta per l'abitazione principale, va inoltre suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Per il Comune di Castenaso spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale anche nei seguenti casi:

- unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- unità immobiliari, e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (esclusivamente la detrazione dei 200 euro e non anche la maggiore detrazione riconosciuta per i figli di età inferiore a 26 anni, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche);

Per queste unità immobiliari, se non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il pagamento della prima rata dell'IMU è sospeso fino al 16 settembre 2013.